

STATUTO

**ARIETE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL CAMPAGNANO CE VIA
ROTABILE 30

Numero REA: CE - 307058

Codice fiscale: 04201270610

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

L'amministrazione e la rappresentanza della società vengono attribuite ad un Amministratore Unico nominato in persona del socio Funaro Michele (nato a Caserta il giorno 1° aprile 1977), il quale dichiara che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed accetta la nomina.

L'organo amministrativo è autorizzato ad apportare al presente atto tutte le modifiche, integrazioni o soppressioni che dovessero risultare necessarie in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e per gli altri adempimenti pubblicitari.

-- Primo esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2017.

Le spese di questo atto e conseguenziali, che sono a carico della società, si indicano in presumibili Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

PARTE SECONDA - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto che segue:

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

La cooperativa sociale è denominata "ARIETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.".

Alla cooperativa si applicano le norme previste dall'atto costitutivo, dal presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative sociali e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni che regolano le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di CASTEL CAMPAGNANO (CE) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo può trasferire la sede nell'ambito del territorio dell'indicato comune.

L'Assemblea delibera sul trasferimento della sede in altri Comuni nonché sull'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, nei modi disciplinati dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 4 - SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa, operante nel rispetto dei principi della mutualità, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'esercizio di attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate con particolare attenzione all'assistenza a persone portatrici di handicaps, anziani, tossicodipendenti, minori e minori a rischio, così come previsto dall'art.1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, e può partecipare, ai sensi dell'art. 2545 **septies** c.c., a gruppi cooperativi paritetici.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al movimento cooperativo u-

nitario italiano e, pertanto, essa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonchè ad altri organismi economici o sindacali che si **propongano** iniziative di attività mutualistiche, **cooperativistiche**, di lavoro o di servizi.

Articolo 5 - OGGETTO

Considerata l'attività **mutualistica** della Cooperativa così come definita innanzi, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più avanti determinati, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali svolgendo un'attività di servizi nei confronti della generalità della popolazione ed orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva a rispondere ai bisogni che emergono nel campo del **disadattamento** e dello svantaggio sociale, svolgendo un'azione concreta a favore di persone che per diverse forme e ragioni si trovano in situazioni difficili e che appartengono a fasce deboli.

La Cooperativa ha come oggetto, l'attività di progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative produttive e di servizi commerciali al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero nessun'altra opportunità; quindi, la cooperativa, anche tramite soci – lavoratori o lavoratori dipendenti portatori di qualsiasi tipo di handicap, emarginati, a disagio ecc., potrà svolgere direttamente, in convenzione, o in appalto le seguenti attività:

* sezione a)

1. servizi di accoglienza alle persone a rischio e in situazioni di bisogno di qualsiasi etnia con spirito di solidarietà finalizzato alla promozione umana e sociale ed all'inserimento lavorativo;
2. organizzare e gestire anche attraverso il servizio di volontariato e l'esperienza del servizio civile, strutture di pubblica utilità, centri di prima accoglienza, case famiglia, comunità alloggio, comunità educative e terapeutiche, centri polifunzionali relativi ai soggetti a rischio, servizi educativi, servizi integrativi, servizi consultoriali e servizi socio culturali; sistemi ludoteca e bibliotecari urbani comprensoriali e distrettuali, organizzare e gestire progetti di housing, co-housing sociali;
3. collegamenti con la realtà storico-operativa per l'inserimento dei soggetti accolti nella famiglia biologica, nella famiglia affidataria, nell'ambiente sociale e nel mondo del lavoro;
4. promuovere servizi, quali laboratori di arti visive, animazione musicale e teatrale, attività psicomotorie e danza, attività artigianali e folkloristiche finalizzate al recupero del patrimonio antropologico culturale locale e la prevenzione della dispersione e mortalità scolastica;
5. contribuire alla creazione ed al potenziamento di strutture pubbliche e private che abbiano per scopo l'istituzione di servizi socialmente utili;
6. promuovere ed organizzare scambi culturali giovanili nazionali, europei ed extraeuropei collegati con le attività dei laboratori, ovvero in riferimento alle tradizioni popolari e religiose, archeologia, musica, artigianato, pesca, pedagogia giovanile, emarginazione giovanile, attraverso programmi e scambi culturali in Italia ed alt estero in collaborazione con gli enti preposti a norma delle leggi vigenti in materia;
7. affiancare i servizi socio educativi e socio sanitari presenti sul territorio, operando in collaborazione con essi per un'azione di prevenzione, di risocializzazione e di reinserimento sociale nel rispetto delle autonomie e compe-

tenze specifiche;

8. gestire istituti scolastici di ogni ordine e grado, ed in special modo scuola per l'infanzia e asili nido, extrascuola, il tutto finalizzato alla risocializzazione e integrazione degli accolti;

9. promuovere e gestire centri sportivi, soggiorni, orti sociali, bed & breakfast, case per ferie, agriturismi e fattorie per minori e famiglie per i soggetti a rischio ed in situazione di bisogno per l'integrazione sociale;

10. organizzare corsi di formazione, ricerche, studi psico-sociali, dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, conferenze per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche della marginalità sociale e per promuovere la cultura della solidarietà sociale, in relazione ed in comunione con analoghi enti e istituzioni, movimenti ed associazioni esistenti nella realtà civile ed ecclesiale;

11. promuovere servizi di aiuto e di ascolto dei soggetti a rischio;

12. sollecitare l'istituzione delle suddette strutture da parte degli enti pubblici competenti per legge;

13. promuovere la formazione dei propri soci e del volontariato sociale qualificato ai diversi livelli di partecipazione: assistenti educatori, collaboratori tecnico-professionali, assistenti, operatori socio-assistenziali, famiglie adottive, famiglie affidatarie, famiglie aperte all'accoglienza e al sostegno delle famiglie biologiche;

14. confrontarsi con gli operatori politici, tecnici e culturali delle realtà territoriali, per contribuire all'analisi dei bisogni e per la ricerca delle linee programmatiche di intervento delle politiche per la sicurezza sociale.

15. attivazione e gestione di case famiglia, centri diurni e/o notturni (case albergo, centri di aggregazione, centri polifunzionali, centri sociali, centri per la famiglia, comunità alloggio) in particolare per anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati;

16. attività di assistenza scolastica, ivi compresa l'attività di asilo nido;

17. attività di assistenza ed aiuto alle famiglie economicamente disagiate;

18. servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

19. servizi di gestione di centri di riabilitazione; attività di fisioterapia e riabilitazione anche ambulatoriale e domiciliare;

20. servizi di gestione di centri diurni di altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative (gite, soggiorni climatici e quant'altro) di laboratorio (pittura, scultura, disegno, modellismo, musica);

21. gestione di attività teatrali e di altre attività manuali e pratiche, di ludoteca e di cineforum;

22. attività educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale, in particolare degli immigrati e dei nomadi;

23. attività di servizio, quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;

24. attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli etc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;

25. attività di turismo sociale;

26. attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e /o riqualificazione del personale socio-assistenziale e addetto alle attività previste dalle norme del funzionamento della cooperativa;

27. attività di gestione di corsi di formazione professionale attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze;

26. attività di studio e realizzazione di progetti globali di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione anche in funzione della organizzazione aziendale e amministrativa, nonché la ricerca di fonti di finanziamento previste dalle vigenti norme di legge, nazionali, regionali e della cee;

29. attività di gestione di biblioteche in genere e attività di sportello informa-giovani;

30. attività di collaborazione con enti ed associazioni che operano nel settore socio sanitario ed educativo;

31. attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rese, in particolare, in favore di immigrati, anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di aids, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

In tale ambito, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- istituire e/o gestire centri socio-educativi, centri e strutture per lo svolgimento di servizi di riabilitazione fisica e psichica, fisioterapia e massoterapia, a mezzo di personale all'uopo qualificato, comunità di assistenza, centri residenziali, centri agrituristici, comunità alloggio, case famiglia, centri di pronto intervento, centri per la terza età e per l'infanzia, asili nido, centri ricreativi e culturali, colonie, centri di vacanza, centri di aggregazione, campi gioco, centri sportivi, campeggi, case vacanza, fattorie sociali;

- effettuare servizi di trasporto con assistenza per anziani, minori, immigrati, nomadi e locali, servizi di assistenza domiciliare a tutte le fasce deboli, gestire laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, effettuare servizi atti ad inserire le persone svantaggiate nel contesto sociale al fine di ridurre rischi di emarginazione, sia in proprio sia per conto di enti pubblici, stato, regioni, province e comuni;

- organizzare stages o tirocini presso aziende per promuovere l'integrazione lavorativa;

- svolgere attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali per renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare riguardo a tutte le fasce in pericolo di esclusione sociale;

- svolgere attività di sensibilizzazione all'interculturalità ed all'integrazione razziale, favorendo l'integrazione tra le diverse etnie presenti sul territorio;

- svolgere attività di integrazione culturale e sociale, rivolte in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone anziane;

- svolgere attività di assistenza e tutela degli stranieri attività di consulenza ed orientamento degli anziani e dei soggetti a rischio di esclusione sociale, attraverso centri di ascolto e sportelli informativi;

- in generale la gestione di attività turistiche, all'intrattenimento, alla promozione sociale di gruppi svantaggiati (mense, formazione assistenza anziani ecc.) nonché, in coordinazione con le attività che precedono e, dunque, rivolte anche a soggetti che beneficiano delle attività medesime;

* sezione b):

- gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la gestione del servizio di raccolta differenziata, nell'ottica di creare una cultura per la riduzione dei rifiuti ed una migliore qualità della vita; servizi di trattamento - inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rsu e dei rsa; progettazione, costruzione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici e alle discariche; svolgimento di tutte le attività comunque riconducibili alla categoria dei servizi ambientali; l'attività di bonifica, anche di amianto, e di recupero ambientale di aree inquinate in genere e in particolare di discariche, di litorali marini, lacustri, fluviali, di aree boschive e di aree degradate e abbandonate dall'attività estrattiva; la gestione e/o lo svolgimento, sia in proprio che per conto terzi, della raccolta, del prelievo, del trasporto, dello stoccaggio, del compostaggio, dello smaltimento, dello spazzamento, della cernita, della selezione e della valorizzazione dei rifiuti solidi, della neutralizzazione, della trasformazione, del trattamento, della innocuizzazione, della inertizzazione, della compattazione, della riduzione volumetrica, della centrifugazione e del recupero di prodotti e rifiuti allo stato gassoso, allo stato liquido e allo stato solido, compresi rifiuti cimiteriali e rifiuti da raccolta differenziata, rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, ingombranti, ospedalieri, trattati e non, radioattivi, farmaci scaduti, inerti e fanghi derivanti da trattamento di rifiuti, raee, imballaggi, rifiuti infetti o infettati ed ogni altro rifiuto assoggettato alle normative del d.lgs 22/97 e s.m.i. di cui all'elenco europeo dei rifiuti ed alle vigenti normative in materia, provenienti da insediamenti agricoli, artigianali, industriali, urbani civili, compresi enti ed istituti; attività di espurgo, pulizia delle fognature, caditoie, alvei, vasche biologiche; la fornitura e il noleggio di attrezzature per la raccolta e stoccaggio di qualsiasi tipologia di rifiuti, quali cassonetti per rsu, contenitori per rup, rot, cassoni per rifiuti, compattatori, nonché il lavaggio e la disinfestazione degli stessi, la fornitura di sacchetti monouso per ogni tipologia di rifiuto, l'allestimento e l'esercizio di aree di trasbordo, stazioni di trasferimento e impianti di selezione o compattazione per rifiuti solidi urbani e non, speciali pericolosi e non; la disinfestazione, derattizzazione, inaffiamento e trasporto delle acque, pulizia e bonifica di vasche, pozzi e serbatoi; l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti; servizi di consulenza ed assistenza tecnica, di analisi chimico fisica, batteriologica - merceologica dell'aria, dell'acqua e del suolo, di materie prime, rifiuti, semilavorati e prodotti finiti, il tutto nel rispetto della legge n.1815/39 e sue modifiche ed integrazioni; la gestione di impianti fissi e mobili di titolarità di terzi nei quali si effettuano operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati b e c del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.;

- l'attività di trasporto per conto proprio e di terzi anche secondo la normativa a.d.r. delle direttive europee; la lavorazione, la manipolazione, la selezione di rottami di vetro, carta da macero, gomma, plastica, rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non e qualsiasi materiale recuperabile e/o riciclabile, la vendita del materiale recuperato e/o riciclato; lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, speciali pericolosi e non, tossici nocivi; la commercia-

lizzazione, con o senza deposito, di rifiuti, residui e altri beni destinati al riutilizzo, smaltimento e recupero, in conformità a quanto disposto dall' articolo 30 comma 4 del d.lgs 22/97 e s.m.i.; l'organizzazione dei servizi di spazzamento meccanico o manuale delle strade; la fornitura di servizi integrati di assistenza aziendale nel campo ambientale, la consulenza tecnica ambientale; l'organizzazione e la gestione di attività di monitoraggio ambientale; elaborazione di rapporti sullo stato dell' ambiente; l'attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato; l'analisi e gli studi di fattibilità relativi ad opere di bonifica ambientale di aree inquinate e/o contaminate; la messa in sicurezza e ripristino delle aree inquinate; consulenza e servizi tecnici legati agli adempimenti ambientali; implementazione di sistemi di gestione ambientale ai fini delle certificazioni. Pertanto la società mira alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse e alla promozione dell'uso corretto delle stesse attraverso ogni azione ritenuta opportuna, alla pianificazione all'organizzazione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti, attraverso la promozione della raccolta differenziata, la creazione e gestione di impianti idonei al trattamento dei rifiuti stessi ed il recapito delle materie prime secondarie (mps) alle sedi di utilizzazione finale; al risanamento ed al recupero ambientale delle aree degradate, delle discariche esaurite e/o occasionali e di tutti quei siti interessati da fenomeni di degrado ambientale attraverso appositi piani di intervento.

Supportare le amministrazioni comunali nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il raggiungimento di una maggiore efficienza del sistema.

Per il raggiungimento delle predette finalità, la società può realizzare tutti quegli impianti ed attuare ogni forma di gestione di servizi che riterrà necessaria, nonché promuovere attività didattico-culturali miranti a migliorare i comportamenti sulla tutela dell'ambiente e sulla qualità della vita in generale e, in particolare, sulla raccolta dei rifiuti e sulla progressiva riduzione della loro produzione;

- realizzazione dell'attività di promozione turistica del territorio attraverso apposite convenzioni, promuovendo in modo specifico la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche, religiose, paesaggistiche, naturalistiche, turistiche, artistiche, eno-gastronomiche e ricreative del/i territorio/i in cui opera e delle comunità che su di esse risiedono onde promuoverne la crescita sociale. In questo ambito, la società potrà svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e delle collettività insediatevi, compiere opere di educazione, formazione, informazione e sensibilizzazione su temi predetti, potrà inoltre organizzare manifestazioni in genere e in particolare visite guidate, convegni, fiere, rievocazioni, sagre paesane e gastronomiche, sensibilizzare le collettività verso lo sviluppo ecosostenibile del territorio e la crescita delle attività di un turismo sostenibile, attivandosi anche per l'istituzione di uffici informazioni, accoglienza turistica;

- l'attivazione e la gestione, anche per conto di altri enti, di progetti di servizio civile nazionale;

- pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private;

- disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbi chimici, sanificazioni,

bonifiche e risanamento ambientale;

- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesse;
- servizi di assistenza alla persona;
- servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali nonché la pulizia degli stessi;
- la gestione di parcheggi su aree pubbliche e private;
- attività di ricerca, organizzazione di convegni, seminari di studio, spettacoli, etc;
- attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi dei cittadini;
- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio-assistenziale e addetto alle attività previste dalle norme del funzionamento della cooperativa;
- attività di assistenza domiciliare in convenzione con enti pubblici e privati;
- gestire strutture atte all'accoglienza di persone anziane autosufficienti (casa albergo), parzialmente auto e non sufficienti (residenze protette) e di minori in stato di disagio/abbandono, nidi integrati e comunità alloggio;
- organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anziani (autosufficienti e non) e persone inabili in località marine, lacustri, montane e termali;
- il servizio di trasporto e accompagnamento di anziani autosufficienti e non;
- servizio di sorveglianza di bambini e ragazzi in età scolare e portatori di handicap negli scuolabus;
- la collaborazione con diverse associazioni di volontariato, realizzando con queste, dove presenti, un'efficace rete territoriale di supporto al pubblico/privato;
- gestione di servizi cimiteriali;
- gestione di isole ecologiche ed attività connesse;
- gestione, manutenzione, restauro e sorveglianza di monumenti, aree storiche, architettoniche e archeologiche, musei;
- attintature e pitturazione di monumenti, di edifici in genere, di arredi, di oggetti e di materiali vari;
- recupero e custodia di animali randagi e/o feriti;
- gestione di case di recupero, mense, bar, snack bar, ristoranti, pizzerie, mense e locali destinati alla ristorazione e somministrazione di bevande ed alimenti anche biologici e di erboristeria, centri vacanze, villaggi turistici, strutture turistico-ricettive, sportive e ricreative; strutture per il turismo culturale, sociale e religioso; stabilimenti balneari, arenili e banchine;
- strutture finalizzate all'espletamento di servizi di manutenzione del verde pubblico e privato; nonché svolgere la gestione integrata di residences e complessi immobiliari;
- eseguire la prestazione di servizi di:
- accoglienza, assistenza e guida turistica;
- screening del territorio, di allarm-point, di sorveglianza e salvataggio;
- guardiania, portineria, vigilanza e custodia;
- pulizia strade e raccolta di rifiuti differenziati;
- manutenzione della segnaletica stradale;
- lettura di contatori delle utenze varie;
- recapito e corrispondenza di pacchi, plichi, documenti e simili;
- gestione di biblioteche e musei in ordine alla catalogazione e collocazione

di libri e materiale bibliografico e relativa rilegatura;

- realizzazione di siti e portali internet, statici e dinamici, anche multimediali, prestazione di servizi telematici, propri e di terzi; creazione e gestione di banche dati informatiche e telematiche per la fornitura (anche tramite linee telefoniche) di servizi vari ad utilizzatori pubblici e privati;
 - raccolta elettronica di dati, di scritture amministrativo-contabili, di dati statistici, censimenti e rilievi della popolazione, e di tutti i beni ambientali o storici e comunque di interesse pubblico;
 - servizi di call-center;
 - servizi turistico-ricettivi, giardinaggio, visite guidate, facchinaggio e servizi di pulizie, portierato, spazzamento, magazzinieri e scaffalisti, interpreti e traduzioni;
 - il trasporto di cose e/o di merci, e/o di persone, in conto proprio e per conto terzi su gomma;
 - assumere, esercitare, gestire servizi di mensa scolastica ed aziendale, impianti sportivi, ricreativi, parchi e beni ambientali e culturali, di enti pubblici e privati, ivi compreso il servizio di pulizia e facchinaggio degli stessi;
 - gestire attività artigianali e commerciali a favore di disabili;
 - assumere, esercitare e gestire servizi di noleggio e/o trasporto di alunni e/o persone handicappate, utilizzando mezzi ed attrezzature proprie o prese in gestione;
 - gestire laboratori educativi e ricreativi;
 - promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale e i diritti delle persone handicappate anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n.104;
 - partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o servizi con associazioni, enti pubblici e privati.
- La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:
- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
 - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
 - partecipare a consorzi.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

. concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;

. assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dei limiti di legge ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

Sono tassativamente escluse l'attività professionale riservata, l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'articolo 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 216/74 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attività previste dal Titolo V del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attività di leasing finanziario e in genere

L'attività riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare e alle finanziarie.

La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria previste dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da ogni altro ente od istituto di diritto pubblico.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la società cooperativa e' altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri Enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può altresì ricevere finanziamenti dai soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 6 - REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. Detti regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 7 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può mai essere inferiore al minimo di legge; esso può essere compreso tra tre e otto esclusivamente se tutti i soci sono persone fisiche.

I soci si distinguono in:

a) "soci **cooperatori**", il cui numero è illimitato ma non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, che per la loro attitudine possono partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, tra i quali rientrano le "persone svantaggiate" considerate tali dall'art. 4 della Legge **8.11.1991** n. 381; è consentita l'ammissione quali soci **cooperatori** di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa;

b) "soci volontari", che prestano la loro attività gratuitamente, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.

Nei limiti di legge possono altresì essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito, ai sensi dell'art. 2526 c.c. Rientrano in tale categoria anche i soci **sovventori**, nonché i titolari di azioni di partecipazione cooperativa di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate in tema di soci **cooperatori**, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Non possono essere soci i falliti, gli incapaci, e coloro che **esercitano** in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Articolo 8 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'aspirante socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione di nome, cognome, domicilio, cittadinanza, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della specializzazione lavorativa o dei titoli accademici idonei per lo svolgimento degli scopi sociali;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore ai limiti fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le "persone svantaggiate" dovranno in aggiunta produrre idonea documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione che attesti lo stato di difficoltà in cui versa l'aspirante socio.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi, delibera sulla domanda ed il socio dovrà effettuare il versamento di cui all'articolo che segue.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Articolo 10 - DOMICILIO DEI SOCI

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata all'organo amministrativo che provvederà senza indugio ad effettuare la relativa annotazione nei libri sociali.

Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, morte ed esclusione.

Le deliberazioni motivate prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge in materia di società cooperative e dalle norme in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, il recesso è consentito al socio:

- che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può mai essere parziale.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2532 c.c.

Articolo 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempiimenti gravi e che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- c) che svolga attività contraria od incompatibile con gli interessi sociali;
- d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, la società continuerà con i suoi aventi causa, purchè in possesso dei requisiti necessari all'ammissione, e sempre che gli stessi non preferiscano il rimborso della quota secondo le disposizioni del successivo articolo 15.

Qualora più eredi **subentrino** nella quota del socio defunto, gli stessi devono nominare un rappresentante comune.

Articolo 15 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

I soci receduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale avviene lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 16 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti di legge, nonchè dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai nuovi soci secondo quanto stabilito dall'Assemblea che approva ciascun bilancio di esercizio relativamente all'esercizio successivo;
- dall'eventuale fondo per il potenziamento aziendale costituito dai conferimenti dei soci **sovventori**;
- dalla riserva legale;
- da eventuali ulteriori riserve, costituite con decisione dei soci e/o previste dalla legge.

Articolo 17 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Le quote sociali non possono essere trasferite a terzi con atto inter vivos se la cessione non è preventivamente autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota, pertanto, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; la decisione dell'organo amministrativo, che se negativa deve essere motivata, deve essere comunicata al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende accordata, il socio può liberamente trasferire la propria quota con effetto nei confronti della società, la quale è obbligata ad iscrivere nei libri sociali l'acquirente, sempre che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 18 - REMUNERAZIONE DEI SOCI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e, pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi, in misura superiore a quanto previsto dalla legge vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- b) è fatto divieto di **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per le cooperative a mutualità prevalente;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale;
- d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 19 - ESERCIZIO SOCIALE; BILANCIO; UTILI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge, entro il maggior termine previsto dalla legge stessa.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-

gli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari, sempre in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) ad altre riserve statutarie o volontarie.

E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci durante la vita della società.

Articolo 20 - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione delle somme **appostate** in bilancio a titolo di ristorno. L'attribuzione dei **ristorni** ai soci deve essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità dei rapporti mutualistici e rispettare il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; in tal caso, resta ferma la necessità da parte degli amministratori di costituire il consiglio di amministrazione e di riunirsi nelle forme previste dal successivo art. 22 quando si decide su materie riservate dalla legge o dallo statuto inderogabilmente al consiglio di amministrazione.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo è scelta tra i soci **cooperatori**.

L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo determinato, non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori spettano i rimborsi delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, oltre eventuali compensi decisi dai soci.

Articolo 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, quando il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta dalla

maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che può essere anche diverso dalla sede sociale, purché sito in Italia, ovvero in altro Paese membro dell'Unione Europea.

Di regola la convocazione è fatta - a mezzo lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica - almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

In difetto di valida convocazione, sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione quando siano presenti tutti i membri del Consiglio e tutti i sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla discussione.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Articolo 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, senza limitazione alcuna, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Si applicano gli artt. 2257 e 2258 C.C., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 C.C. e al secondo comma dell'art. 2258 C.C. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Possono essere nominati direttori, **istitori** o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della

società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli **institori** e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta all'organo **liquidatorio**.

Articolo 25 - CONTROLLO

25.1 Nelle ipotesi in cui sia obbligatorio per legge, viene costituito l'Organo di Controllo, funzionante e composto secondo quanto stabilito e consentito dalla legge vigente.

25.2 All'Organo di Controllo sono affidate funzioni di revisione legale dei conti oltre che di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 26 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 27 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Regione nella quale la cooperativa ha sede.

L'assemblea viene convocata con avviso da esporsi nella sede sociale, ovvero da recapitarsi ai soci, a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dai libri sociali.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data differente per la seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione.

Articolo 28 - DIRITTO DI INTERVENTO; DIRITTO DI VOTO; RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i tutti i soci iscritti nei libri sociali; hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti.

Ogni socio persona fisica ha un voto, qualunque sia la quota sottoscritta.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti di finanziamento secondo quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa sarà conservata a cura della società.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, nn. 4 e 5, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 31 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dalla legge e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone il numero e i poteri.

ARTICOLO 33 - DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) del codice civile.

Articolo 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla par-

te più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Articolo 35 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata."

PARTE III: DICHIARAZIONI FISCALI

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. n. 460 del 4 novembre 1997, la Cooperativa sociale costituisce una Organizzazione non **lucrativa** di Utilità Sociale. Questo atto, pertanto, sconta l'imposta di registro in misura fissa ed è esente da imposta di bollo e concessioni governative.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me notaio su cinque fogli per diciannove facciate (compresa la chiusa), ho dato lettura ai costituiti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore sedici e trenta minuti.

Firmato: DOMENICO PERRONE, FUNARO MICHELE (1975.26.01), FUNARO MICHELE (01.04.1977), ETTORE SARLUCA NOTAIO (SIGILLO).

[illegible]